



PARERE N. 02/2009

DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

dell'11 novembre 2009

concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

"Modifiche di riparazione e progettazione rispetto al sistema ETSO"

I. Premessa

1. Con il presente parere si intende proporre alla Commissione la modifica dell'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione¹ (in prosieguo: "parte 21"), in particolare per quanto riguarda i requisiti per le imprese di progettazione, le riparazioni e le autorizzazioni ETSO riguardanti la riparazione delle unità di potenza ausiliarie (APU).
2. Il parere è stato adottato seguendo la procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia")², in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008³ (in prosieguo: il "regolamento di base").

II. Consultazione

3. Il 19 maggio 2008 è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia l'avviso di proposta di modifica (NPA) 2008-12⁴ contenente il progetto di parere concernente un regolamento della Commissione recante modifiche alla parte 21.
4. Entro il termine fissato del 19 agosto 2008, sono pervenute all'Agenzia 62 osservazioni da 23 autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni professionali e aziende private.
5. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione e inserite in un documento di risposta alle osservazioni (CRD), reso pubblico sul sito Internet dell'Agenzia il 30 aprile 2009. Tale documento contiene un elenco di tutte le persone e/o organizzazioni che hanno presentato osservazioni, individui e/o associazioni, e le relative risposte dell'Agenzia.
6. L'NPA 2008-12 conteneva due diverse proposte di modifica alla parte 21 rispetto al sistema ETSO. La prima proposta consisteva nel permettere a persone diverse dal titolare di un'autorizzazione ETSO di apportare modifiche o riparazioni minori ad un articolo ETSO. I requisiti attualmente vigenti prevedono che soltanto il titolare di un'autorizzazione ETSO possa apportare modifiche minori agli articoli ETSO. L'altra modifica proposta permetterebbe riparazioni alle unità di potenza ausiliarie in conformità alla parte 21, capitolo M.
7. Sulla base delle osservazioni ricevute durante la consultazione, l'Agenzia è giunta alla conclusione che la prima proposta, volta a consentire a persone diverse dal titolare di un'autorizzazione ETSO di presentare domanda per una modifica o riparazione minore ad un articolo ETSO, non porterebbe alla flessibilità richiesta. L'Agenzia ha pertanto deciso di ritirare tale proposta. La decisione è riflessa nel CRD. Non sono pervenute invece osservazioni significative contro la proposta di eseguire le riparazioni alle unità di potenza ausiliarie in conformità al capitolo M. Come figura nel CRD, detta proposta è conservata e riportata nel presente parere.

¹ Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6). Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1057/2008, del 27 ottobre 2008 (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 30).

² Decisione del consiglio di amministrazione relativa alle procedure seguite dall'Agenzia per l'elaborazione di pareri, di specifiche di certificazione e di documenti orientativi (procedura di regolamentazione). EASA MB 08-2007 del 13.6.2007.

³ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

⁴ Cfr. archivi della regolamentazione (http://www.easa.europa.eu/ws_prod/r/r_archives.php).

8. Entro il 29 giugno 2009 non sono pervenute reazioni significative al CRD.

III. Contenuto del parere dell'Agenzia

9. Il presente parere si propone di modificare la parte 21, in particolare le disposizioni riguardanti le riparazioni alle unità di potenza ausiliarie. Il contenuto di tali modifiche è spiegato qui di seguito.
10. I requisiti attualmente vigenti prevedono che il punto 21A.431(d), capitolo M, "Riparazioni", non si applichi agli articoli ETSO. Le riparazioni ad un'unità di potenza ausiliaria devono essere approvate in conformità alle disposizioni procedurali per le modifiche di progetto di cui al capitolo D (modifiche minori) o al capitolo E (modifiche maggiori). Come previsto al punto 21A.604(b), il ricorso alla procedura di cui al capitolo E per riparazioni maggiori ad un'unità di potenza ausiliaria comporta il rilascio di una specifica autorizzazione ETSO. Si ravvisa la scarsa praticità di questa disposizione, soprattutto in considerazione del fatto che il progettista della riparazione diverrebbe responsabile dell'intero progetto relativo all'unità di potenza ausiliaria nel suo insieme.
11. Dal punto di vista concettuale ed in termini di complessità, le unità di potenza ausiliarie sono assimilabili ai motori degli aeromobili e, in alcuni casi, i progetti relativi ad unità di potenza ausiliarie derivano proprio dai progetti di motori. Si ritiene pertanto che sia più coerente far sì che il capitolo M dedicato alle riparazioni si applichi anche alle unità di potenza ausiliarie, così come avviene per le riparazioni eseguite sui motori. È pertanto rimossa la restrizione prevista nel capitolo M per gli articoli ETSO corrispondenti ad unità di potenza ausiliarie; sono modificate altresì le disposizioni del capitolo O relative alle riparazioni ad unità di potenza ausiliarie.

IV. Valutazione dell'impatto della regolamentazione

12. La modifica della procedura prevista per le riparazioni di unità di potenza ausiliarie, dai capitoli D o E al capitolo M, avrà un effetto economico positivo, in quanto rimuoverà gli oneri amministrativi legati ad una nuova autorizzazione ETSO. Tale procedura è più coerente con la riparazione dei motori.

Colonia, 11 novembre 2009

P. GOUDOU
Direttore esecutivo